



Allegato A

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE CALABRIA–DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

E

ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA - SEZIONE CALABRIA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

la REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA, con sede in loc. Germaneto di Catanzaro, Cittadella Regionale, Codice Fiscale 02205340793, in persona del legale rappresentante, nato a _____ C.F. _____, in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” della Regione Calabria,

E

l'ISTITUTO NAZIONALE di URBANISTICA - SEZIONE CALABRIA, con sede in Cosenza, in Via Monte Santo n. 39, CF _____, legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Arch. Michele Talia, nato a _____ il _____, autorizzato al presente atto in forza di quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto del predetto Ente, approvato con D.P.R. 21.11.1949, n. 1114, nonché con delibera del _____ dal proprio Consiglio Direttivo.

(di seguito singolarmente definite “Regione” ed “INU” e congiuntamente “Parti”)

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- lo Statuto di INU;
- la Costituzione e, in particolare, gli articoli 117 e 118;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (Legge 241/1990)
- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge Urbanistica Nazionale” e ss.mm.ii. (LUN 1150/1942);
- il TUEL – Testo Unico Enti Locali e ss.mm.ii. (D.Lgs. 267/2000);
- il TUE – Testo Unico per l'Edilizia e ss.mm.ii. (DPR 380/2001);
- la Legge urbanistica regionale 19/2002 e ss.mm.ii. (LUR 19/2002);
- il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 134 del 01/08/2016;

PREMESSO CHE

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, dando piena attuazione all'art. 5 della medesima Costituzione, ha riconosciuto le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti



in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni. Secondo il principio di sussidiarietà, l'azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del livello di governo inferiore;

- il legislatore costituzionale, con la predetta Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, negli elenchi delle materie contenute nel novellato art. 117 Cost., inserisce il “governo del territorio”, ricomprendendo con ciò, la pianificazione urbanistica), tra le materie con competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, a fronte della “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” come materie affidate, invece, alla legislazione esclusiva statale;
- il D. Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, in materia di “governo del territorio”, all'art. 13, comma 1, attribuisce al Comune “tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”, e all'art. 42, comma 2, lettera b), attribuisce ai Consigli comunali la competenza sugli atti fondamentali riguardanti, tra gli altri, “piani territoriali ed urbanistici”;
- la LUR 19/2002 contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la materia concorrente del governo del territorio e, ai sensi dell'art. 4 (Sussidiarietà) – in ossequio alla normativa costituzionale e statale (con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli 13, comma 1, e 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000), demanda alle Amministrazioni comunali “tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla medesima LUR alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale”;
- la Regione intende promuovere iniziative dirette alla diffusione della informazione tecnico-scientifica, all'aggiornamento delle conoscenze e delle professionalità nel settore della pianificazione urbanistica, nonché studi e ricerche per la soluzione dei problemi relativi alla amministrazione dell'urbanistica e alla gestione del territorio nei suoi diversi aspetti e nelle sue diverse articolazioni, anche al fine di contribuire a migliorare la qualità tecnica dei servizi di competenza comunale nei campi della pianificazione, della gestione urbanistica ed edilizia, della salvaguardia ambientale, della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- la Regione sovrintende all'attività di pianificazione a vari livelli del proprio territorio e ravvisa la necessità di intensificare le attività di supporto alle Amministrazioni comunali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici, al fine di consentire l'attuazione della LUR;
- l'INU, fondato nel 1930 e ricostituito dal Presidente della Repubblica con DPR 2.11.1949, è Ente di alta cultura e di coordinamento tecnico, giuridicamente riconosciuto, ed è organizzato come libera associazione di Enti e persone fisiche, senza fini di lucro; è membro dell'European Council of Town Planners, dal 1997 ed è anche Associazione di protezione ambientale; ha sede in Roma, con Sezioni nelle Regioni italiane;
- l'INU, ai sensi dell'articolo 1 del proprio Statuto, promuove e coordina gli studi di urbanistica e di edilizia, ne diffonde e valorizza i principi e ne favorisce l'applicazione; quale Ente di alta cultura



e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto, collabora con le pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, nello studio e nella soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi, sia generali sia locali, e cura i rapporti con organizzazioni ed enti similari di vari Paesi, nei limiti e nelle forme stabiliti per disposizione di legge; cura l'individuazione, l'approfondimento, la diffusione dei temi riguardanti l'ambiente, le città, il territorio e i relativi metodi e strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e dei settori rilevanti per l'ambiente e il territorio, in relazione all'interesse della collettività; promuove ed effettua periodicamente congressi, convegni, mostre, esposizioni di carattere regionale o locale, nazionale e internazionale; elabora e pubblica il Rapporto del Territorio, che contiene lo stato della pianificazione italiana; offre prodotti formativi per qualificare, aggiornare, specializzare le professionalità che operano nel campo della pianificazione. Ogni Sezione regionale dell'INU, nell'ambito della propria circoscrizione, provvede all'attuazione degli scopi fissati dall'articolo 1 dello Statuto, concorrendo al perseguimento delle finalità dell'Istituto con autonomia di iniziativa e di gestione, fermi restando i vincoli statutari e di bilancio, con particolare ma non esclusiva attenzione alle realtà e alle situazioni regionali e locali;

CONSIDERATO CHE

- con provvedimento n.....del..... la Regione Calabria, tenuto conto degli scopi statutari dell'INU, ha aderito con la quota di iscrizione prevista, per l'anno in corso, alla compagine associativa di tale Istituto;
- le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione su temi ed obiettivi di interesse comune al fine di perseguire percorsi di partecipazione, di condivisione e di accompagnamento nell'attuazione della LUR 19/2002, secondo le modalità di attuazione descritte ai successivi articoli;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Finalità e prestazioni

L'INU definisce, in stretta collaborazione con il Settore regionale competente in materia di urbanistica, iniziative congiunte finalizzate a:

- a) attività di studio e ricerca per migliorare la conoscenza scientifica dei fenomeni relativi alla pianificazione urbanistica e territoriale, dell'amministrazione e della gestione dell'urbanistica, della salvaguardia ambientale, della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della mobilità e dei trasporti;
- b) supportare le Amministrazioni comunali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici, ai sensi della LUR, presso i locali della Regione e gli Uffici regionali (centrale di Catanzaro e di prossimità delle sedi di Cosenza e Reggio Calabria) del medesimo Settore;
- c) organizzare un laboratorio sperimentale permanente presso la Cittadella regionale, con tirocini di formazione in favore dei responsabili tecnici delle Amministrazioni comunali, sui temi dello sviluppo locale sostenibile e sugli strumenti di governo urbano e territoriale, per l'accompagnamento degli Enti locali;
- d) organizzare giornate formativo/seminariali di approfondimenti tematici e specialistici su quanto previsto in materia di pianificazione territoriale, con l'eventuale coinvolgimento degli ordini



professionali interessati, delle associazioni culturali e di tutti i soggetti potenzialmente interessati alla pianificazione territoriale;

f) elaborare un rapporto/pubblicazione finale, da redigere a cura di INU e da diffondere online, sui rispettivi siti. Il rapporto finale ed i relativi dati, in formato aperto dei documenti di lavoro, saranno in ogni caso resi disponibili alla Regione Calabria per i propri fini istituzionali e/o per eventuali successive elaborazioni numerico/statistiche;

g) promuovere le attività svolte in apposite iniziative locali e nazionali e, in particolare, all'interno della manifestazione «URBANPROMO», edizione 2025, curata da URB.IT (società dell'Istituto), con l'iscrizione della Regione tra i partecipanti alla manifestazione medesima. Tale iscrizione garantirà almeno una comunicazione pubblica durante la manifestazione e la presenza sulla «gallery online» edizione.

ART. 2 – Oneri finanziari

Il presente Protocollo non comporta impegni di carattere economico per le Parti, né oneri a carico dei soggetti coinvolti.

ART. 3 – Durata

Il presente Protocollo ha validità per l'anno 2025 a partire dalla data di sua sottoscrizione e fino al 31/12/2025.

Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni del presente Protocollo sono concordati tra le Parti e formalizzati mediante atto scritto.

Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Protocollo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai precedenti articoli.

ART. 4 – Responsabilità

Resta inteso che con il presente Protocollo d'Intesa non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio o altro.

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività del presente Protocollo.

Ciascuna Parte garantisce, in relazione alle attività di cui al presente Protocollo, la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro, per malattie professionali e per responsabilità civile del proprio personale.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le Parti si impegnano al rispetto reciproco dei rispettivi documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Protocollo.



ART. 5 – Recesso e risoluzione

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo d'Intesa ovvero di risolverlo consensualmente o meno, in qualsivoglia momento del periodo di durata, con iniziativa univoca, previa comunicazione scritta all'altra Parte nelle forme di rito e senza obbligo alcuno di motivare la decisione.

Il recesso o risoluzione univoca comporta in capo alla Parte il divieto di sfruttare, per suo conto, con altri enti pubblici o organizzazioni private, eventuali risultati dei progetti e attività in atto al momento della disdetta, ma non ancora conclusi.

ART. 6 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in occasione dell'espletamento delle attività previste dal presente Protocollo saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

ART. 7 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificato nel presente Protocollo di Intesa varranno le norme dell'ordinamento che disciplinano la materia, nonché alle norme che disciplinano il Procedimento Amministrativo e alla legislazione in tema di tutela della privacy.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Catanzaro, li _____

REGIONE CALABRIA

INU CALABRIA